



GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

(ART.96.3 - PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)

Oggetto: contestazione del difetto assoluto di giurisdizione.
SERGIO BORTOTTO

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI di SPRESIANO (TV)

A mezzo fax al nr. 0423-85555

Fogli trasmessi nr. 08

Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti circa l'inammissibilità giuridica per il sottoscritto di essere sottoposto in qualsivoglia maniera alla giurisdizione di autorità d'occupazione straniere italiane.

In proposito si precisa, ancora una volta, che il sottoscritto è Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio istituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

Per il diritto internazionale i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per loro conto.

Si allega la prima pagina della notifica al governo italiano, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al comune di Villorba e alla Cancelleria Federale Austriaca, di dichiarazione di sovranità personale e Veneta, nonché l'atto dichiarativo di sovranità personale e nazionalità Veneta composto da nr.06 pagine.

Per ogni chiarimento circa la propria posizione dal punto di vista giuridico pregasi fare riferimento al sito www.mlrv.org o nel caso al testo di diritto internazionale di Antonio Cassese "Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo".

Copia della presente e di eventuali atti successivi saranno inviati alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite e ai Governi di Stati terzi, ad integrazione degli atti fino ad ora trasmessi da questo MLNV nell'ambito della legittima rivendicazione del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.

WSM

Venetia, lunedì 16 settembre 2013

Il Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

Sergio Bortotto



2013.06.20 – NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI SOVRANITA' PERSONALE E VENETA

da: MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO
 a: prefettura.treviso@interno.it,
 y... @un.org,
 b... @un.org,
 f... @un.org,
 mail @comune.villorba.tv.it,
 p... @bka.gv.at

data: 20 giugno 2013 20:53

oggetto:SERGIO BORTOTTO – PRESIDENTE DEL MLNV E DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

Il sottoscritto Sergio Bortotto, Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977,

C O N S I D E R A T I

- la "Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto" del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra (Ch) in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.09.2011;
- l'Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010;

V I S T I

- il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
- la Risoluzione nr.2625 del 24.10.1970 dell'Assemblea Generale ONU:
Principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l'O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (...)
L'istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l'integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo, costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi dall'esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all'indipendenza e all'autodeterminazione.
Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all'autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
- La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975):
VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28. – Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.
29. – In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30. – Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio;
- la legge 881/1977 dello stato straniero occupante italiano:
ratifica del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16.12.1966;
- Il Decreto Legislativo 13.12.2010 nr.212 in vigore dal 16.12.20:
con il quale lo stato italiano ha sancito l'illiceità e l'illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia, avendo abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866 nr.3300, "col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d'italia", oggi repubblica italiana.

AVENDO RISCONTRO

che il MLNV, nel dar seguito all'adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell'alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito il Governo Veneto Provvisorio ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977

**NONOSTANTE
LO STATO STRANIERO ITALIANO
ABBIA POSTO IN ESSERE**

- gravissimi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza, di aggressione e di guerra contro il MLNV, contro i membri del suo Direttivo e contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, mediante strumentali, calunniosi, pretestuosi e persecutori procedimenti-farsa penali in ambito italiano;
- gravissimi illeciti a sfondo razzista, politico e discriminatorio posti in essere con premeditazione e con dolo specifico contro i membri del Direttivo del MLNV, contro altri appartenenti al MLNV, nonché contro altri Cittadini del Popolo Veneto, in specie mediante i procedimenti-farsa anche in palese violazione delle stesse norme di legge penali e di procedura penale italiane, tra i quali:
 - violazioni di domicilio con armi da guerra;
 - illegali perquisizioni personali e locali presso le private dimore;
 - sequestri di persona aggravati;
 - reiterate minacce, interrogatori informali, violenze morali e psicologiche sugli indagati appartenenti al MLNV sottoposti illegalmente a grave limitazione della libertà personale in quanto sequestrati, segregati e sorvegliati a vista per molte ore negli uffici della sezione politica della polizia di stato straniera italiana a Treviso;
 - subornazioni di testi, sottoposti ad atti intimidatori e minacce;



DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ PERSONALE-NAZIONALITÀ VENETA

Oggi venerdì 7 giugno 2013, così come ordine e successione temporale da me accettato e comunemente riconosciuto e condiviso dai miei pari io **SERGIO** della famiglia **BORTOTTO** (Sergio Bortotto), Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977

CONSIDERATO ED ACCETTATO CHE

1. Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo del proprio corpo fisico costituito da carne, ossa e sangue.
2. Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera intellettuale, con la propria libera facoltà di intendere, di concepire pensieri, elaborare idee e formulare pareri.
3. Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera spirituale, radice ed estrinsecazione della sua libera coscienza e personalità.
4. Ogni essere umano è dunque Persona perché è ciò che è, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
5. L'esistenza di ogni essere umano come Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera.
6. L'impossibilità d'impedire o ostacolare anche in parte il diritto all'esistenza di una persona rispetto ad un'altra determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l'uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
7. Qualsiasi comunità umana liberamente accomunata da un duraturo





GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

(ART 96.3 - PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)

sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un Popolo.

8. La nazionalità è l'espressione dell'identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.

9. La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.

10. Avendo attenzione al principio per cui l'esistenza di ogni persona è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il mutuo consenso, l'interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.

11. Qualunque autorità è affidata a incaricati che la esercitano secondo l'ordinamento liberamente determinato con il mutuo consenso della società di appartenenza; ogni autorità deriva ed è attribuita dal reciproco consenso sociale, e tutte le persone che mediante il voto e/o il consenso attribuiscono tale rappresentanza hanno eguale potere di toglierla.

12. Qualunque autorità così costituita non ha alcuna facoltà di sopprimere o limitare il potere della persona di designarla o revocarla attraverso il voto e/o il consenso sociale.

13. L'attribuzione e la revoca dell'autorità a rappresentanti eletti attraverso il voto e/o il consenso sociale determina il diritto e il potere per ogni persona di rappresentare se stessa.





GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

(ART. 96.3 - PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)

14. Considerato che l'esistenza di ogni persona è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni essere umano è libero di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia; quale Essere Umano Libero sulla Terra, non può essere vincolato dagli statuti, codici, norme e regolamenti di tale società se non nei limiti determinati da una ragionevole, equa e contestuale condizione di paritario godimento dei diritti fra esseri umani.

PRESO ATTO

15. Che i millenari eventi della storia attribuiscono inequivocabilmente la qualifica di Popolo e Nazione alle genti che occupano il territorio delle Venetie, che condividono la stessa lingua con varianti locali più o meno marcate, parlata da cinque milioni di veneti stanziali e da almeno altrettanti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la stessa cultura, e che i Veneti hanno costituito fino al 1797 la Repubblica Serenissima, dalla storia millenaria, occupata militarmente e annessa al regno italico per una congiura della massoneria internazionale.

16. Che lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell'esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta i centoquarantasette anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

17. Che tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d'occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l'effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in





GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

(ART 96.3 - PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)

essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

18. Che nel 2009, dall'iniziativa di un gruppo di patrioti desiderosi di veder la propria Nazione tornare libera e sovrana fra le Nazioni è stato costituito il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e il Governo Veneto Provvisorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

19. Che lo stato italiano ha sancito l'illiceità e l'illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, "col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d'italia".

20. Che lo stato italiano, anche espressione della repubblica italiana, società/corporazione registrata (S.E.C.) (American Securites Exchange Act 1934), il cui ordinamento, statuti, codici, norme, e regolamenti definiti come regolamento legiferato di una società sono in effetti una norma della società/corporazione della repubblica italiana e che tali sono limitatamente applicabili a coloro che sono agenti di tali società e/o facenti parti della stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PRENDA ATTO A PUBBLICA MENZIONE CHE

Io **SERGIO** della famiglia **BORTOTTO (Sergio Bortotto)**, avendo facoltà di rappresentare me stesso sono ed esisto come essere umano unico ed esclusivo titolare del mio corpo fisico, della mia sfera intellettuale e spirituale.

S O N O V E N E T O

e di nazionalità Veneta per diritto naturale perché lo sono per nascita, mi identifico nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d'origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche;





GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

(ART. 96.3 - PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)

come tale affermo di appartenere a tale Nazione.

Considerato che io sono ciò che sono e che la libertà di decidere di essere ciò che ho deciso di essere costituisce per ogni persona un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace, avendo facoltà e potere di rappresentare me stesso.

DICHIARO

di non essere cittadino dello stato italiano e che l'imposta cittadinanza italiana non mi appartiene e non mi identifica.

PRESO ATTO

che ogni autorità, governo e tribunali esistenti anche in ambito dello stato straniero italiano sono solo "de facto" e non "de jure", rigetto e nego il consenso di essere rappresentato e governato in qualsivoglia maniera dallo stato straniero occupante, razzista e colonialista italiano e da qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante, e dichiaro di poter pertanto agire in qualunque maniera sulla mia persona.

Nego il diritto allo stato italiano e a qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di usare il mio nome e/o ogni mia personale attribuzione, nonché di usare qualsiasi mio bene, ogni mia personale facoltà d'intendere e di volere, e/o di impedirne e/o limitarne anche parzialmente l'uso per qualsivoglia ragione, reclamando in diritto la restituzione di quanto fino ad oggi illegalmente e illecitamente sottratto alla mia personale sovranità in termini economici.

Ribadisco inoltre che ogni citazione, convocazione, mandato di comparizione esercitato dallo stato straniero italiano in qualsivoglia maniera e per qualsiasi motivo non genera obblighi, né disonori se ignorati.

Allo scopo esercito il diritto ed il potere di essere rappresentato e governato dal Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, unica autorità da me



MOVIMENTO DI
LIBERAZIONE



NAZIONALE
DEL POPOLO VENETO

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

(ART 96.3 - PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)

legalmente riconosciuta sui territori occupati della mia Patria, la Serenissima Repubblica Veneta.

In virtù della mia personale, incredibile, inalienabile e imprescrittibile sovranità personale, avendo revocato e negato il consenso allo stato italiano e ad qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario da esso derivante di rappresentarmi in qualsivoglia maniera, io sono libero da ogni ordinamento, statuto, codice, norma e/o regolamento da esso emanato e pertanto sono libero di non obbedire ad alcuna corte, tribunale o autorità delegabile e da me precedentemente revocata.

WSM

In fede:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'WSM', written over a horizontal line.



